

CONVENZIONE CON AUSL TOSCANA CENTRO QUALE AZIENDA COLLEGATA PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO-FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA

TRA

- **L'Università degli Studi di Pavia**, in persona del Rettore Pro-tempore Prof. Francesco Svelto, nato a Milano il 7 marzo 1966, domiciliato per la carica in Pavia, Strada Nuova n. 65, a quanto infra autorizzato dal Senato Accademico nella seduta del 18 settembre 2017, o da suo delegato - Codice fiscale 80007270186, di seguito denominata "Università".

E

- **L'Azienda USL Toscana Centro** con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, codice fiscale 06593810481 di seguito denominata "Azienda", rappresentata legalmente dal Direttore Generale Dr Paolo Morello Marchese, che delega alla firma della presente convenzione il Direttore dell'Area Dipartimentale Amministrazione del Personale Dr. Luciano Lippi, come da formale atto di delega di cui alla Delibera n. 1124. del 26.07.2018.

PREMESSO CHE:

- l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del D. P.R. 10.3.1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- l'articolo 20 del D.Lgs n. 368/1999 sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;
- gli articoli 34 e ss del D.Lgs n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'articolo 3 del D.I. n. 68/2015, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;
- il D.I. n. 402/2017 ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;
- il medesimo Decreto ha previsto che per strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono articolate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro;
- le strutture di cui sopra devono essere accreditate su proposta dell'Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca.
- le strutture di rete si distinguono in:
 - a) **strutture di sede**: a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse;

b) strutture collegate: sono di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria

c) strutture complementari: sono strutture di supporto pubbliche o private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.

- il D.I. n. 402/2017 ribadisce il rapporto di esclusività, stabilendo che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi.

E' PREMESSO INOLTRE CHE:

- è interesse della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria dell'Università degli Studi di Pavia (di seguito denominata Scuola) ottenere che i medici in formazione ad essa iscritti possano, da un lato, completare la loro esperienza professionale nei vari settori della otorinolaringoiatria e, dall'altro, avvalersi delle strutture operative di cui al precedente punto b) quale struttura collegata e della casistica clinica della suddetta Azienda per l'approfondimento sul piano scientifico delle relative problematiche al fine anche delle elaborazioni di tesi di specializzazione;

- l'Azienda, con nota del **15/03/2021** ha manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale quali strutture collegate;

VISTE LE DELIBERE ADOTTATE DAL:

- Consiglio della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria in data 18/05/2021
- Consiglio del Dipartimento di Scienze clinico chirurgiche, diagnostiche e pediatriche in data 24/06/2021
- Comitato Direttivo della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 01/07/2021

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

ART. 2 (Finalità)

L'Azienda consente all'Università degli Studi di Pavia l'utilizzo della SOC Otorinolaringoiatria del P.O. Santo Stefano a Prato (PO), posta a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria quale struttura collegata.

ART. 3 (Impegni assunti dalla struttura)

L'Azienda, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione la SOC Otorinolaringoiatria del P.O. Santo Stefano a Prato (PO), come meglio identificata dall'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'Azienda, SOC Otorinolaringoiatria del P.O. Santo Stefano a Prato (PO), quale struttura collegata, garantisce gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017,

rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

L'Azienda assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento della struttura collegata posta a disposizione e indicate nell'allegato A; inoltre assume l'obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale della stessa, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 11, comma II.

Si impegna, altresì, a garantire gli standard minimi generali e specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, necessari per l'accreditamento da parte del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, su proposta dell'Osservatorio Nazionale per la formazione medica specialistica.

L'Azienda si impegna, altresì:

- a garantire, per la Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria, l'utilizzo esclusivo della struttura collegata di cui all'allegato "A" le quali non potranno essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi;
- a rendersi identificabile attraverso specifica tabella con logo universitario e denominazione della Scuola di Specializzazione;
- a produrre l'atto formale di cui all'articolo 5, lett. d), del D.I. n. 402/2017;

ART. 4

(Impegni assunti dall'Università)

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture collegate di cui all'allegato "A" unicamente per l'espletamento delle attività didattico-formative dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

ART. 5

(Attività formativa specialistica)

La struttura messa a disposizione dall'Azienda convenzionata sarà frequentata dai medici in formazione che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica, di cui agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. n. 368/1999.

Con la sottoscrizione del contratto il medico in formazione specialistica si impegna a seguire il programma di formazione, svolgendo le attività teoriche e pratiche previste da ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal Consiglio della Scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato *curriculum* professionale e di documentata capacità didattico-formativa.

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici. Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle

aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione sulla base del programma formativo personale di cui al comma 2. Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 2.

Il Dirigente responsabile della Struttura Complessa convenzionata, presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati. Il libretto personale di formazione sarà altresì completato con il giudizio del docente-tutore preposto alle singole attività svolte dallo specializzando.

Ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 368/99, per la durata della formazione che si svolge a tempo pieno, al medico è inibito l'esercizio di attività libero – professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno.

ART. 6 (Tutor)

Le attività professionalizzanti sono svolte dal medico in formazione specialistica sotto la supervisione dei tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor. I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale dipendente dell'Azienda e contrattualizzate col Servizio Sanitario Nazionale, previo assenso della rispettiva struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell'orario di servizio.

I tutor sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dai medici in formazione specialistica all'interno della struttura di riferimento.

ART. 7 (Nomina dei professori a contratto)

Le Università assicurano a proprio carico il personale docente universitario necessario, mentre le Aziende e le Istituzioni accreditate e contrattualizzate col Servizio Sanitario Nazionale assicurano a proprio carico la docenza affidata a personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

L'Università, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione, previa delibera del Consiglio di Dipartimento interessato, emana i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati al personale dipendente dell'Azienda. La selezione avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte degli Organi accademici preposti, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica di cui all'allegato 4 del D.l. n. 402/2017.

Al personale delle strutture convenzionate con la Scuola, cui è conferito l'incarico di docenza, viene attribuito il titolo di "professore a contratto". I professori a contratto fanno parte, nel rispetto dell'Ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, del Consiglio della Scuola e concorrono all'elettorato attivo (voto pesato) in misura pari al 30% dei votanti ai fini delle votazioni per l'elezione del Direttore. I professori a contratto possono concorrere, nel rispetto dell'Ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, ai fini delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Scuola in misura massima pari al 30% dei votanti.

L'attività didattica viene svolta contestualmente all'attività assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento dell'eventuale attività di didattica frontale presso la sede

della Scuola, per il personale del Servizio sanitario nazionale è necessario il nulla osta degli Organi competenti della rispettiva direzione aziendale.

ART. 8 (Oneri delle parti contraenti)

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Azienda convenzionata.

Ai sensi del comma 3 dell'art 41 del D.Lgs n. 368/1999, la copertura assicurativa dello specializzando relativa a responsabilità per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs n. 368/1999 e ss.mm.ii., è a carico dell'Azienda sanitaria presso cui avviene la formazione.

ART. 9 (Prevenzione e Sicurezza)

La struttura sanitaria di Pavia di sede della Scuola ha l'obbligo di:

- formare il medico in formazione specialistica, prima dell'inizio dell'attività formativa, sulla legislazione antinfortunistica, nonché sulla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro ai sensi del D.lgs.81/08 smi e accordo Stato Regioni del 2011;

- di far espletare la sorveglianza sanitaria, a cura del medico competente prevista dal D.Lgs. 81/2008. Il medico specializzando per poter essere ammesso all'espletamento dell'attività formativa deve essere provvisto del "Giudizio di Idoneità" finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Sarà cura dell'Azienda fornire ai medici specializzandi le informazioni necessarie a conoscere i rischi professionali a cui è esposto anche in relazione alla attività e alle misure di prevenzione e sicurezza adottate da parte dell'Azienda, nonché a fornire gli eventuali dispositivi di protezione individuali con l'eventuale addestramento per i DPI salvavita.

Il medico specializzando è tenuto ad adottare, comportamenti che tutelino la salute e la sicurezza personale, dei Dipendenti dell'Azienda USL Toscana Centro e dell'ambiente, secondo le istruzioni ricevute dal Direttore dell'Unità Operativa o dal Tutor o altra figura preposta.

ART. 10 (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati personali e, in particolare, il D.Lgs 196/2003 come novellato dal D.Lgs 101/2018, il Reg. Ue 679/16 ed i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. I dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, sia all'interno della struttura aziendale e universitaria, sia all'esterno, ne abbiano necessità esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto. E' diritto delle parti contraenti di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettificazione e/o la cancellazione e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

3. Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. Titolari del trattamento sono l'Azienda e l'Università, ciascuno per quanto riguarda i propri dati; Responsabile del Trattamento dati per l'Azienda è **l'Avv. Michele Morriello**, per l'Università è il **Prof. Francesco Svelto**.

4. Gli specializzandi che accederanno alla Struttura messa a disposizione dall'Azienda, sono obbligatoriamente tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro rispettiva attività formativa professionalizzante.

ART. 11

(Anticorruzione)

- Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati – disponibili sui siti internet delle Parti.
- Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
- Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale”.

ART. 12

(Durata)

La presente convenzione entra in vigore **dal 1 Novembre 2021** e ha durata di anni 4, pari a quella della Scuola, **fino al 31 Ottobre 2025**, termine oltre il quale potrà essere espressamente stipulata nuova convenzione, mediante formale richiesta esplicita (PEC) di una delle due parti e accordo fra le parti stesse almeno 6 mesi prima della scadenza naturale.

ART. 13

(Recesso)

Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante formale PEC.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora la struttura posta a disposizione non dovesse essere più rispondente, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per fare parte della rete formativa della Scuola.

ART. 14

(Controversie)

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione, ed esecuzione della presente convenzione il foro competente è in via esclusiva quello di **Firenze**.

ART. 15

(Imposte)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC, ai seguenti indirizzi:

- Azienda USL Toscana Centro: **formazione.uslcentro@postacert.toscana.it**
- Università degli Studi di Pavia: **amministrazione-centrale@certunipv.it**

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Pavia ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, ufficio locale di Pavia, n. 1 del 22.11.2001

Per l'Università degli Studi di Pavia

Il Rettore

(Prof. Francesco Svelto)

f.to digitalmente

Per L'Azienda USL Toscana Centro

Per delega del Direttore Generale dell'Azienda

USL Toscana Centro

Il Direttore dell'Area Dipartimentale

Amministrazione del Personale

(Dott. Luciano Lippi)

f.to digitalmente

ALLEGATO LETTERA "A"

Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria dell'Università degli Studi di Pavia

Struttura collegata convenzionata con AUSL Toscana Centro

- SOC Otorinolaringoiatria del P.O. Santo Stefano a Prato (PO)